

La Legge di Bilancio 2017 (art. 48 comma 2) ha prorogato per l'anno 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente.

Questo istituto era stato introdotto dalla Legge 92/2012 (Legge Fornero) in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2015. La legge di Stabilità 2016 l'aveva prorogato anche per l'anno 2016 portando a 2 giorni la durata del congedo.

Esaminiamo sinteticamente cosa prevede la norma:

Congedo Obbligatorio

Il papà, in occasione della nascita di un figlio, ha diritto a 2 giorni di congedo retribuito al 100%.

Dovrà essere goduto entro 5 mesi dalla nascita in misura intera (cioè non potrà essere frazionato ad ore) anche in via non continuativa.

Il lavoratore deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro dei giorni di astensione con almeno 15 giorni di anticipo.

Il datore di lavoro darà, a sua volta, comunicazione all'INPS con le denunce mensili (UniEmens).

L'indennità (100% della retribuzione) verrà anticipata, di norma, dal datore di lavoro e sarà recuperata attraverso il conguaglio con i contributi da versare mensilmente all'INPS.

Il congedo obbligatorio è *aggiuntivo* rispetto al regolare congedo per maternità.

Congedo Facoltativo

In aggiunta al congedo obbligatorio il padre lavoratore potrà godere 1 o 2 giorni di congedo facoltativo.

Potrà essere goduto entro 5 mesi dalla nascita del figlio e la richiesta dovrà essere inoltrata al datore di lavoro almeno 15 giorni prima del godimento.

La retribuzione (100%) di questo congedo sarà effettuata con le stesse modalità di quello obbligatorio.

Da sottolineare che il Congedo Facoltativo, contrariamente a quello Obbligatorio, è alternativo al Congedo di maternità. Il papà potrà richiedere il congedo facoltativo a condizione che la mamma rinunci a 1 o 2 giorni del proprio congedo.

